

Direzione Risorse Umane e Organizzazione  
*il Direttore*

Direzione Amministrazione,  
Finanza e Controllo  
Direzione Strategia  
Direzione Sistemi Informativi  
Direzione Acquisti  
Direzione Audit  
Direzione Ingegneria, Sicurezza e  
Qualità di Sistema  
Relazioni Istituzionali  
Direzione Tecnica e Acquisti  
Industriali  
Direzione Pianificazione Industriale  
Divisione Passeggeri N/I  
Divisione Passeggeri Regionale  
Divisione Cargo  
p.c. Direzione Affari Legali e Societari  
  
p.c. Ferrovie dello Stato S.p.A.  
Direzione Protezione Aziendale  
Direzione Centrale Comunicazione  
Esterna di Gruppo  
Direzione Centrale Legale

**Loro Sedi**

Roma, (data del protocollo)

**Oggetto: *status* giuridico del personale di controlleria Trenitalia S.p.A.**

Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 883047



Con la presente Comunicazione viene confermata la funzione di pubblico ufficiale ai dipendenti di Trenitalia S.p.A. impegnati nell'esercizio di pubblica funzione amministrativa – tra cui il personale che effettua attività di contolleria – in forza del D.P.R. 753/80.

In conformità a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 753/80, “per la legalità dei verbali redatti il personale interessato deve essere giurato nelle forme di legge”.

Inoltre, si ritiene opportuno promuovere una campagna informativa sulla tematica in oggetto in favore dei clienti, mediante l'affissione di apposite comunicazioni a bordo dei treni.

Allo scopo di fornire ulteriori delucidazioni sul tema, si riporta in allegato il parere espresso dalla Direzione Affari Legali e Societari.

Le strutture in indirizzo sono responsabili della capillare e tempestiva diffusione della presente al proprio interno, alle strutture locali dipendenti e a tutto il personale interessato.

Cordiali saluti.

All.: n. 1.

Domenico Braccialarghe



## Allegato 1

“E’ da premettere che il concetto di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio sfugge a precise definizioni.

Le relative nozioni contenute negli artt. 357 e 358 c.p., così come novellati dalla L. 26 aprile 1990 n. 86, risultano concepite dal Legislatore e, confermate dalla giurisprudenza, secondo un criterio funzionale-oggettivo che fa dipendere la titolarità dell’uno o dell’altra qualifica non dall’esistenza o meno di un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, ma dai caratteri dell’attività oggettivamente esercitata.

In particolare, per quanto attiene alla qualifica di pubblico ufficiale, secondo il disposto dell’art. 357 c.p., vanno considerati tali coloro che svolgono una pubblica funzione, legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Il secondo comma del succitato articolo stabilisce che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Al riguardo, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte *“ai fini dell’individuazione della qualità di pubblico ufficiale occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia in concreto caratterizzata, in via anche alternativa, dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, restando irrilevanti la qualificazione e l’assetto formale dell’ente per il quale il soggetto presta la propria opera”* (così Cass. pen., Sez. VI, 99/219310 e, nello stesso senso, Cass. Pen. Sez. Un. 92/191171).

In sintesi, ciò che rileva ai fini della qualifica di pubblico ufficiale è l’attività concretamente esercitata dal soggetto agente ed oggettivamente considerata.

Per cui, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione *“il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio è dato dai poteri che li connotano. Gli incaricati di pubblico servizio, pur svolgendo una attività disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura autoritativa e deliberativa e certificativi, propri del pubblico ufficiale”* (così Cass. Pen., Sez. VI 95/20).

Come è noto, Trenitalia S.p.A. non è concessionaria ma licenziataria del servizio di trasporto ferroviario, conseguentemente, da un punto di vista strettamente formale, potrebbe essere venuto meno quel trasferimento di potestà pubblicistiche e, quindi, dei relativi poteri autoritativi, tipico del precedente regime concessorio.

In realtà, secondo il richiamato criterio oggettivo-funzionale, i Capitreno continuano ad esercitare le mansioni di controlleria a bordo treno in forza del D.P.R. 753/1980, tant’è



che la giurisprudenza di legittimità (con riferimento all'attività di controllo dei biglietti posta in essere dal personale delle F.S. S.p.A.) ha chiarito che la sussistenza di poteri pubblicistici in capo agli stessi discende direttamente dalla natura di "pubblico servizio" del trasporto ferroviario, a prescindere dalla qualificazione e dall'assetto formale della società per il quale il soggetto presta la propria opera (in questo senso, Cass. Pen. Sez. I, 23.09.2000 n. 10027; Cass. Pen. Sez. VI 94/201949).

Nella sostanza, la Suprema Corte ritiene che la natura giuridica dell'ente non è determinante in ordine all'esistenza dei poteri autoritativi perchè ciò che conta è la natura di pubblico servizio dell'attività svolta.

Più nello specifico, la Suprema Corte ha considerato pubblico ufficiale il personale addetto al controllo dei biglietti sui treni, in quanto tale attività si concreta nell'espletamento *"di una funzione amministrativa non solo regolata da norme di diritto pubblico (nell'ambito delle attività di accertamento delle infrazioni di cui al D.P.R. 753/80, n.d.r.) ma anche caratterizzata dallo svolgersi di attività amministrativa per mezzo di poteri autoritativi e certificativi, così come specificato dall'art. 357 comma 2 c.p. che individua, sulla base dell'esercizio della funzione, la nozione di pubblico ufficiale"* (così Cass. Pen., Sez. I, 23.09.2000, già citata e, nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. VI 94/200286).

Nello stesso senso si è pronunciata anche la più autorevole dottrina (Cfr. Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte speciale, I, pag. 168; Severino Di Benedetto, Pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio in Dig. D. Pen., Vol. X, Utet, 1995,513).

Peraltro, l'assenza di pronunce giurisdizionali riguardanti specificatamente il personale di Trenitalia S.p.A., fa sì che il problema della qualifica soggettiva di questi vada affrontato con una certa prudenza, anche se le indicazioni fornite dalla richiamata giurisprudenza, che - come detto - non ha tratto alcuna conseguenza di rilievo dal particolare regime della società che svolge il servizio di trasporto ferroviario, fanno propendere per il mantenimento della qualità di pubblici ufficiali in capo, con ragionevole certezza, al personale di controlleria nell'espletamento delle sue mansioni.

Pertanto, il Capotreno che, nell'esercizio dei poteri riconosciutogli dal D.P.R. 753/80, accerta la violazione delle norme in materia di regolamento ferroviario e, più in generale, gli illeciti amministrativi che riguardano la materia ferroviaria, emettendo i relativi provvedimenti a carico dei trasgressori, è per ciò stesso un pubblico ufficiale.

Al di fuori di questa ipotesi, ed in generale di tutte quelle in cui il Capotreno non espliciti funzioni certificative, di amministrazione attiva (non emette, quindi, né atti autoritativi né atti certificativi, ossia i suoi atti non risultano dotati di quella particolare forza che è quella della certificazione cui l'ordinamento riconosce una certezza legale privilegiata e da cui, si è ampiamente detto, discende la sua qualifica di pubblico ufficiale) comprese quelle che eventualmente esulano dalle competenze di controlleria che gli sono proprie,



lo stesso andrà considerato alla stregua di un incaricato di pubblico servizio, al pari degli altri dipendenti della società che non esercitano tali specifiche funzioni.

Ed infatti, più in generale, la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dei dipendenti di Trenitalia S.p.A., dovrà essere valutata in concreto, “caso per caso”, sulla base dei criteri funzionali di cui agli artt. 357 e 358 c.p. e, quindi, secondo i caratteri propri della funzione esercitata dal dipendente.

In conclusione, si ribadisce, quindi, ancora una volta, che il personale di Trenitalia all'atto dell'espletamento delle funzioni di controlleria (nonché delle eventuali altre funzioni connotate dai richiamati risvolti certificativi e/o autoritativi) è da considerarsi pubblico ufficiale in quanto tale attività non solo è ancora regolata da una norma di diritto pubblico, ma esplica, di fatto, una funzione amministrativa (di accertamento) per mezzo di poteri autoritativi e certificativi consistenti nella constatazione dei fatti e nella relativa verbalizzazione nell'ambito dell'attività di accertamento delle infrazioni di cui al DPR 753/80.

*Sulla conseguente applicabilità dei reati del PUBBLICO UFFICIALE ai Capotreno*

Logico corollario di quanto sin qui evidenziato è che per il Capotreno, all'atto di svolgere queste funzioni, troveranno applicazione i reati “propri” dei pubblici ufficiali.

Più in particolare, sotto il profilo passivo, chi dovesse rifiutare di declinare a costui le proprie generalità (se richieste) o le dovesse declinare false, risponderà, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 651 c.p. e 496 c.p. (o 495 c.p., più grave, se le generalità sono destinate ad essere inserite in un atto pubblico, quale è ad esempio il verbale di contestazione di illecito amministrativo). Ovviamente, per effetto della depenalizzazione del reato di oltraggio, l'offesa arrecata al Capotreno, nell'esercizio di “quelle funzioni certificative e/o autorizzative” già più volte richiamate, verrà sanzionata come ingiuria aggravata (per aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, art. 594 c.p. e 61 n. 10 c.p.) che, diversamente dal reato di oltraggio, richiede, ai fini della procedibilità, la redazione di un atto di querela.

Ed ancora, troveranno applicazione anche tutti gli altri reati specifici a danno del pubblico ufficiale, quali, ad esempio, artt. 336 c.p. (violenza e minaccia a pubblico ufficiale), 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio), ecc.

Se nel commettere il reato di cui all'art. 336 c.p. (o 337 c.p.) si cagionano anche lesioni, a tali reati si aggiungerà il 582 (1° comma) c.p. (lesioni personali) pluriaggravato ex art. 585 c.p. (in riferimento all'art. 576 n. 1 c.p.) e 61 n. 10 c.p. (per aver commesso il fatto per eseguirne un altro - la violenza a pubblico ufficiale - e per averlo commesso contro un



pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni). Trattasi, tutti quanti, di reati perseguibili d'ufficio.

Sotto il profilo attivo, il pubblico ufficiale é obbligato a denunciare per iscritto senza ritardo ogni reato perseguibile d'ufficio di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento della sua funzione o a causa della stessa, e ciò anche ove l'autore del reato sia ignoto (art. 331 c.p.p.).

L'omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale (o la denuncia ingiustificatamente tardiva) costituisce reato (art. 361 c.p.).

Allo stesso modo, per il Capotreno, in caso di inosservanza di leggi e regolamenti, potrebbe in astratto trovare applicazione il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) rimanendo, comunque, di difficile realizzazione l'indagine sotto il profilo dell'elemento psicologico che, secondo un consolidato orientamento della Cassazione, richiede il c.d. dolo intenzionale (cioè il fine diretto ed intenzionale dell'azione del Capotreno deve essere proprio quello di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o di causare un danno patrimoniale ingiusto)".

Firmato Andrea Parrella